

STATUTO

LA MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TALMASSONS UD VIA G.B.
COMELLI 9

Numero REA: UD - 233524

Codice fiscale: 02070620303

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

Quindi propone all'assemblea il nuovo testo dello statuto sociale.

A questo punto l'assemblea con il voto favorevole di tutti i presenti,
d e l i b e r a

1) di adeguare la piccola cooperativa a responsabilità limitata alle normative di legge, modificando conseguentemente la denominazione in "LA MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE";

2) di approvare il nuovo testo delle "Norme sul Funzionamento della Società" e di allegarlo al presente atto sotto la lettera "A".

Non avendo alcun socio chiesta la parola e null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore diciassette e quarantacinque.

Spese tutte inerenti e derivanti dal presente atto, sono a carico della cooperativa.

La parte contraente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla Comparsa che lo approva.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ma per mia cura ed in minima parte manoscritto da me notaio su fogli uno per pagine intere tre e fin qui della quarta.

F.TO TONEATTO ANGELA

F.TO ANTONIO FRATTASIO NOTAIO (L.S.)

ALLEGATO "A"

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA - SCOPI

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una società cooperativa con la denominazione **"LA MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

Art. 2 – Sede

La sede legale della società cooperativa è posta nel comune di **Talmassons** (UD).

E' attribuita alla competenza del consiglio di amministrazione la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di aprire filiali, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta), ma potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria prima della scadenza del termine stesso.

Art. 4 – Scopi ed oggetto

I soci della cooperativa si propongono di ottenere la gestione in forma associata dell'azienda, alla quale prestano la propria attività di lavoro con continuità di occupazione lavorativa nelle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Si propongono inoltre di sviluppare tutte le iniziative atte a contribuire alla loro elevazione morale, materiale, culturale e professionale, nonché di collaborare allo sviluppo ed alla propaganda del movimento cooperativo - mutualistico.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata, e a norma dell'art. 4, lettera a), della Legge 8 novembre 1991, n. 381 si propone la gestione di servizi socio – sanitari ed educativi.

In particolare la società si propone la gestione di asili nido e di centri per l'infanzia, l'organizzazione di soggiorni estivi, l'organizzazione di attività ludiche e ricreative, la prestazione di assistenza domiciliare, la gestione di centri vacanza, la gestione di centri di assistenza diurna, l'erogazione di servizi educativi, l'organizzazione e la

gestione di attività di animazione ed in generale la prestazione di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi a favore dei minori e di eventuali altri soggetti in situazione di svantaggio o disagio fisico, psichico o sociale sia temporaneo che permanente.

Le attività oltre ad essere svolte con l'opera dei soci, potranno anche essere svolte con l'opera di terzi.

La società in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate e previste dal D.L. 24 febbraio 1998 n. 58 e dal D.L. 23 luglio 1996 n. 415, potrà per il raggiungimento dello scopo sociale, compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito) compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi ed anche nell'interesse di terzi.

La società potrà assumere partecipazioni o cointeressenze in altre società di capitali od enti, consorzi e persone giuridiche, aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio.

La cooperativa potrà aderire ai gruppi cooperativi paritetici, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 2545 septies del Codice Civile.

La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, e ciò ai sensi dell'art.12, secondo comma, lettera a), della legge 17 febbraio 1971, n.127.

Tale forma di risparmio dovrà effettuarsi in conformità dell'art.11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385, della delibera CICR 3 marzo 1994 (pubblicata sulla G.U. n.58 dell'11 marzo 1994), delle istruzioni della Banca d'Italia (pubblicate sulla G.U. n.289 del 12 dicembre 1994), e fatte salve le eventuali norme integrative e modificative.

SOCI

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci lavoratori tutti coloro di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e che per specializzazione professionale, per effettiva capacità di lavoro o per attitudine, siano in grado di partecipare direttamente alle attività svolte dalla cooperativa ed operare attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I soci lavoratori dovranno sottoscrivere con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro ai sensi della L. 142/01, nelle modalità e formalità previste dal regolamento interno predisposto dalla cooperativa.

Giuste le vigenti disposizioni di legge, è consentita l'ammissione a socio di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione di

contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari

possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quelle della cooperativa stessa. E' fatta salva la possibilità per l'organo amministrativo di derogare a tale principio motivando la deroga stessa.

Possono inoltre acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, che intendano effettuare, attraverso la sottoscrizione di azioni nominative, conferimenti per la costituzione e l'incremento dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale.

In sede di ripartizione degli utili ai soci sovventori spetta una remunerazione fino a due punti percentuali in più rispetto a quella stabilita per gli altri soci.

Possono infine essere soci anche le persone giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa e che intendano sostenere ed appoggiare la società nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Art. 6 – Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

La delibera dell'organo amministrativo stabilirà:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie eccezion fatta per le deliberazioni di nomina delle cariche sociali.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto alle cariche sociali.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal successivo articolo 9 del presente norme sul funzionamento della società. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal successivo articolo 10 del presente norme sul funzionamento della società.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo dovrà comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato.

Al contrario, in caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 10.

Art. 7 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo amministrativo, specificando:

- A) cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza;
- B) l'attività svolta;
- C) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere;
- D) la qualifica di socio cooperatore, socio volontario o di socio sovventore che intende rivestire.

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo con le modalità e le formalità previste dall'art. 2528 del C.C.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo tenuto anche conto di quanto stabilito dal precedente articolo 6 per i soci che apparterranno alla categoria speciale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Art. 8 – Adempimenti del nuovo socio

Al nuovo ammesso, oltre l'importo della o delle quote sociali sottoscritte, può essere richiesta una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto del patrimonio sociale.

Art. 9 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il socio potrà chiedere il recesso dalla cooperativa con richiesta inoltrata con raccomandata con ricevuta di ritorno all'organo amministrativo, il quale constatato se ricorrono i motivi che, a norma della legge, dell'atto costitutivo e del presente norme sul funzionamento della società, legittimino il recesso, provvederà in conseguenza nell'interesse della società.

Art. 10 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può essere escluso dall'organo amministrativo quando:

- A) non osserva le disposizioni delle norme sul funzionamento della società o del regolamento previsto dall'art.30 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- B) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- C) ha perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- D) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- E) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società, fatta salva la possibilità di deroga da parte dell'organo amministrativo;
- F) danneggia o tenta di danneggiare moralmente o materialmente la società o fomenta dissidi e disordini fra i soci.
- G) ha subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (ad esempio ammortizzatori sociali);

H) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisce un provvedimento di

licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Nel caso indicato nella lettera D) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio sia inadempiente.

Salvo e diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente art. 3 - 3° comma.

Art. 11 – Decesso del socio

Nel caso di decesso di un socio, gli eredi o legatari, possono subentrare nella società in qualità di soci, purché posseggano i requisiti richiesti nell'art. 5 e l'organo amministrativo esprima il proprio parere favorevole.

Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quali di loro assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, II e III comma del C.C..

Art. 12 – Comunicazione di non ammissione e/o esclusione

Le deliberazioni, comprensive di motivazioni, prese dall'organo amministrativo per i casi di rigetto della domanda di ammissione e/o di esclusione devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale può ricorrere entro trenta giorni dalla data di ricevimento al collegio arbitrale.

Art. 13 – Rimborso delle quote

Gli eredi o legatari del socio defunto o escluso, quando per essi non trova applicazione l'art. 11 avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate e annualmente rivalutate, oppure in caso di perdite, della minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva straordinaria.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti delle quote sottoscritte e non versate, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

QUOTE – PATRIMONIO SOCIALE

Art. 14 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

A) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta);

B) dalla riserva ordinaria, formata con gli eventuali avanzi di gestione di cui all'art. 16 lettera A), con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art. 13, da qualunque altro bene che pervenga alla società per atto di liberalità o conferimento;

C) da eventuali riserve straordinarie.

Art. 15 - Quote

L'importo delle quote sottoscritte dovrà essere versato all'atto dell'ammissione in società, ovvero, qualora l'organo amministrativo lo consenta in due rate così suddivise:

- 1) 50% all'atto del ricevimento della comunicazione di ammissione a socio della cooperativa;
- 2) il rimanente 50% entro sei mesi dall'avvenuta ammissione in società.

Le suddette disposizioni si applicano anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante la vita della società.

Nessun socio può possedere tante quote il cui importo superi il limite massimo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute con effetto nei riguardi della società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – UTILI - RISTORNI

Art. 16 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione.

Nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione se obbligatoria, l'organo amministrativo dovrà indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Gli utili netti annuali d'esercizio saranno così destinati:

- A) il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- B) il 3% per la costituzione e l'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, quota determinata attualmente dalla legge nel 3% (tre per cento);
- C) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristorno;
- D) una quota di quanto residua successivamente ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, dai soci cooperatori, nei limiti previsti dall'art.7 comma 1 della Legge nazionale 59/92;
- E) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite consentito dalla legislazione vigente;
- F) l'eventuale rimanenza a riserva straordinaria indivisibile.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società, né all'atto dello scioglimento della stessa ai sensi dell'art.12 L.904/77.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera B).

Art. 17 - Ristorni

L'assemblea dei soci potrà deliberare, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, il ristorno dell'avanzo della gestione mutualistica nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

L'eventuale ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici.

ASSEMBLEA – ORGANO AMMINISTRATIVO – ORGANO DI CONTROLLO – COLLEGIO ARBITRALE

Art. 18 - Assemblea

L'Assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro 120

(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

A) approvazione del bilancio;
B) la nomina dell'organo amministrativo, la determinazione del numero componenti lo stesso, dei sindaci, del presidente del collegio sindacale, degli arbitri;
C) la determinazione del compenso dell'organo amministrativo e dei sindaci a norma degli artt. 24 e 28 del presente norme sul funzionamento della società;
D) la determinazione dell'eventuale sovrapprezzo;
E) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.
L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 19 – Convocazione dell'assemblea

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea tutte le volte che lo riterrà utile alla gestione sociale.

Quando ne fosse fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci oppure dal collegio sindacale, l'organo amministrativo sarà tenuto a convocare senza ritardi l'assemblea; se l'organo non provvedesse entro un mese dalla richiesta, dovrà provvedere il collegio sindacale se nominato.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo avviso da pubblicarsi, insieme alle voci dell'ordine del giorno, presso la sede della società e da comunicarsi con lettera raccomandata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, o con lettera raccomandata da consegnarsi a mano, o con telegramma o con telefax o con posta elettronica.

Nell'avviso dovrà essere contenuto il luogo, la data e l'ordine del giorno oggetto della convocazione.

Nell'avviso dovrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea, a norma di legge, è straordinaria quando delibera sugli oggetti di cui all'art.2365 c.c.

Art. 20 – Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

A) in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà del capitale sociale escluse dal computo le quote prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta.

B) in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla modificazione delle norme sul funzionamento della società, sulla trasformazione e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale, in prima convocazione le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi di tutti i soci, in seconda convocazione devono essere prese con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci ai sensi dell'art.2369 del C.C.

In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Art. 21 – Diritto di voto e rappresentanza all'assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ai soci cooperatori verranno attribuiti un voto a testa.

Le votazioni avverranno con voto palese.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare al massimo 2 (due) deleghe.

Art. 22 – Deliberazioni assembleari

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo e, in sua assenza, dal vice-presidente.

La nomina del segretario, che può essere un non socio, è fatta dall'assemblea.

Le deliberazioni devono risultare da verbale firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali delle assemblee.

Art. 23 - Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministratore unico deve essere socio della cooperativa.

Art. 24 - Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da membri eletti fra i soci dell'assemblea.

I consiglieri durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Essi non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che vengano concessi loro gettoni di presenza. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società e nell'esercizio delle loro mansioni.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vice-presidente.

Art. 25 – Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, da spedirsi non meno di cinque giorni prima della riunione, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le votazioni avverranno con voto palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del presidente nel caso di consiglio di amministrazione composto da più di due elementi. In caso di consiglio di amministrazione composto da due elementi la proposta si considera respinta.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione debbono assistere i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che, per disposizioni di legge o dell'atto costitutivo, siano riservati all'assemblea.

Può, perciò, anche deliberare l'adesione della società a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla società stessa ed ai soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso consiglio.

Il consiglio può nominare un direttore generale, anche non socio, stabilendone le mansioni e i compensi.

Art. 26 - Rappresentanza

Il presidente del consiglio di amministrazione rappresenta legalmente la società di fronte a terzi ed in giudizio, ed ha l'uso della firma sociale.

Egli ha la facoltà di concedere sia a consiglieri che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti, determinandone poteri e compensi; è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze, ed effettuare pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le di lui mansioni spettano al vice-presidente.

Art. 27 – Amministratore Unico

All'amministratore unico spettano tutte le competenze previste per il consiglio di amministrazione, ivi comprese quelle del presidente e del vice-presidente .

Art. 28 – Collegio sindacale

Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi, tra cui il presidente del collegio, e di due membri supplenti, tutti eletti anche fra i non soci dall'assemblea.

I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il compenso ai sindaci viene fissato prima della nomina per tutta la durata della carica.

Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e delle norme sul funzionamento della società ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il collegio sindacale deve altresì:

- A) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- B) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- C) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- D) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
- E) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori;
- F) riferire specificatamente nella propria relazione all'assemblea che approva il bilancio dell'osservanza da parte degli amministratori nella gestione, dei caratteri cooperativi della società per il conseguimento degli scopi statutari.

Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Art. 29 – Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente della Camera di Commercio di Udine, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro o del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

MUTUALITA' E CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Art. 28 - Mutualità

La cooperativa, nel rispetto della mutualità, senza finalità di lucro, è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512 - 2514 del codice civile.

Art. 29 – Clausole mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche sono inderogabili dalle cooperative a mutualità prevalente:

E' fatto divieto di :

- 1) attribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 2) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore di due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- 3) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento ai sensi della L. 904/77.

E' fatto obbligo di:

- devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

REGOLAMENTO INTERNO - DIRETTORE

Art. 30 – Regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società dovrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea, nel rispetto ed ai sensi della L. 142/2001 e sue modifiche ed integrazioni, nel caso di cooperative di lavoro.

Nel regolamento potranno essere stabiliti anche i poteri del direttore e del comitato esecutivo, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se venissero costituiti, nonché le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti della società.

Art. 31 – Direttore

L'organo amministrativo può nominare un direttore qualora lo ritenga opportuno per il miglior andamento della società.

La retribuzione e le attribuzioni del direttore saranno stabilite dallo stesso organo amministrativo, ma potranno anche essere determinate nel regolamento interno previsto dall'art.30 del presente norme sul funzionamento della società.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 – Scioglimento e liquidazione e destinazione patrimonio

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art 17, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i Soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai Soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 34 – Disposizioni finali

Per quanto non è regolato dalle presenti Norme sul funzionamento della società, valgono le disposizioni legislative sulle Società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.
Le clausole mutualistiche di cui all'art. 29 sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 D.P.R. 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.
UDINE, 28 DICEMBRE 2004